

Legittimazione ed affrancazione di un quoziente di terreno gravato da usi civici

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II 20 maggio 2020, n. 922 - Durante, pres.; Levato, est. - Mirabelli (avv. ti N. e G. Carratelli) c. Comune di Malvito (avv. Spataro).

Usi civici - Istanza di legittimazione ed affrancazione di un quoziente di terreno gravato da usi civici.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Il Sig. Alfonso Mirabelli espone che, con deliberazione di Giunta n. 69 del 23.10.2018, il Comune di Malvito -dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti previsti *ex lege* anche con un parere *pro veritate*- ha accolto la sua istanza di legittimazione ed affrancazione di un quoziente di terreno gravato da usi civici, ricadente in località Montagna Grande, riportato nel foglio di mappa 122, p.lla n.72 e parte della p.lla 71, già identificate al n. 48.

Il successivo 8.05.2019 l'Ente territoriale ha tuttavia emanato delibera n. 35, con cui, ai sensi dell'art. 21-*nonies* L. n. 241/1990, ha annullato la precedente determinazione di Giunta.

L'atto di ritiro, in particolare, prospetta la violazione della procedura semplificata di affrancazione *ex art.* 26, comma 3, L.R. n. 18/2007, non risultando comprovata la detenzione dell'immobile da almeno dieci anni "*in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997*", nonchè in ragione della presenza di un capannone abusivo su parte dell'area pubblica di interesse, in contrasto con l'art. 27, comma 2, del medesimo testo di legge.

Avverso il provvedimento caducatorio insorge quindi l'esponente.

2. Il 14.05.2020 si è costituito in giudizio il Comune di Malvito, depositando documentazione e una memoria difensiva, e chiedendo l'eventuale differimento dell'udienza e la rimessione in termini, ove la produzione documentale fosse da considerarsi intempestiva.

2.1. La ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della memoria.

3. Il 19.05.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In rito, è fondato il rilievo processuale di tardività del deposito della memoria della p.a. resistente.

Occorre premettere che la sospensione straordinaria dei termini processuali prevista dall'art. 84 D.L. n. 18/2020 si è estesa dall'8.03.2020 al 16.04.2020, mentre, in applicazione dell'art. 73, comma 1, c.p.a. "*Le parti possono produrre..., memorie fino a trenta giorni liberi*" prima dell'udienza.

Ne consegue che nella fattispecie il termine ultimo per il deposito dell'atto difensivo è scaduto -per come dedotto dall'esponente- il 18.04.2020, oltre quindi il periodo di sospensione straordinaria.

La memoria del Comune di Malvito è quindi inammissibile, non sussistendo le condizioni per rimettere in termini la p.a., mentre la documentazione prodotta dell'Ente è ininfluente ai fini del decidere, risultando sufficiente la documentazione depositata dal ricorrente.

5. Passando all'esame del merito del gravame, con una prima, articolata censura il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 26 L.R. n. 18/2007, 1 L. n. 1766/1927 ed il vizio di eccesso di potere.

Sostiene che l'interpretazione dell'art. 26, comma 3, L.R. n. 18/2007 debba avvenire nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, in conformità pertanto alla legge statale n. 1766/1927 in materia di usi civici, la quale non prescrive alcuno specifico regime probatorio in riferimento alla detenzione del bene, che quindi legittimamente era stata dimostrata con autocertificazione.

In ogni caso, la disponibilità del terreno sarebbe comprovata dagli atti del giudizio civile di divisione ereditaria n. 379/1969 del Tribunale di Cosenza e n. 430/2005 della Corte di Appello di Catanzaro, da cui emergerebbe che in epoca anteriore al 30.06.1997 il suolo sarebbe stato nel possesso esclusivo dapprima del proprio dante causa, Sig. Roberto Mirabelli, e poi del ricorrente. Il giudizio, infatti, aveva riguardato anche l'immobile oggetto della presente controversia, ritenuto ricadere erroneamente nella p.lla catastale n. 25 del foglio 12, anziché nella p.lla 48, e contraddistinto dall'avvenuta edificazione, su di esso, di tre capannoni per allevamento suinicolo.

Lo stesso Comune, inoltre, avrebbe erroneamente identificato il terreno in questione con la p.lla catastale 25, foglio 12, anzichè con la p.lla 48, o ex 48, per come risultante dal permesso di costruire n. 33/2003, rilasciato al ricorrente per la realizzazione dei menzionati capannoni per allevamento suinicolo. Non sussisterebbe pertanto alcun abuso edilizio, posto che al più si renderebbe necessaria una traslazione planimetrica dell'immobile mediante s.c.i.a. in sanatoria.

Gli assunti vanno disattesi.

In via preliminare, il Collegio sgombera ogni dubbio circa l'autonoma portata precettiva dell'art. 26, comma 3, L.R. n. 18/2007, laddove prescrive che la detenzione decennale dell'immobile debba essere dimostrata "*in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997*". Invero, tra legislazione nazionale e legislazione regionale non è ravvisabile -in



materia di usi civici- una cognizione di esclusività in favore dello Stato ma un rapporto di integrazione tra fonti, posto che, avuto riguardo all'assetto delle ripartizioni della potestà legislativa tra Stato e Regioni cristallizzato nell'art. 117 Cost., la materia in esame è ascrivibile nel *genus* della legislazione concorrente, intersecando i beni di uso civico il governo del territorio, ambito, appunto, riconducibile alla legislazione concorrente *ex art.117, comma 3, Cost.*

Ciò chiarito, nella fattispecie difettano i presupposti previsti dalla legge regionale per l'affrancazione del fondo.

Come già evidenziato, il citato art. 26, comma 3, L.R. n. 18/2007 stabilisce che *“la legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvenga in favore dell’occupatore che detenga l’immobile da almeno dieci anni, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997”*. A fronte del puntuale regime probatorio, il richiesto requisito non può essere dimostrato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per come sostenuto dall’esponente.

La prova della disponibilità dell’area, tuttavia, non può ritenersi evincibile neanche dagli atti processuali del giudizio di divisione ereditaria incardinato nel lontano 1969. Infatti, sebbene il ricorrente qualifichi come mero errore materiale l’individuazione della p.lla 25, foglio 12, in luogo della p.lla n. 48, quest’ultima non è mai indicata negli atti processuali, ivi inclusa la c.t.u., e non è allegata alcuna prova circa la corrispondenza di essa con la particella n. 25, erroneamente indicata secondo le prospettazioni ricorsuali nella controversia in materia di divisione ereditaria.

D’altro canto, è significativo che il ricorrente non ha presentato, neanche a seguito dell’annullamento, nè una domanda di correzione sul preteso errore materiale nè la s.c.i.a. di traslazione planimetrica, di cui pure si discute in ricorso.

Analoghe argomentazioni impediscono di ritenere che il permesso di costruire n. 33/2003, inerente ai capannoni per l’allevamento suinicolo ricadenti per intero nella p.lla 25, possa costituire titolo formalmente idoneo ad escludere la prospettata abusività del manufatto che insiste sull’area pubblica. Peraltro, la presenza di un manufatto in un’area soggetta ad usi civici è motivo di per sé sufficiente per negare l’affrancazione.

4.1. Con un’ultima censura l’esponente deduce la violazione dell’art. 21-*nonies* L. n. 241/1990, in quanto l’esercizio della potestà di autotutela risulterebbe fondato esclusivamente sul ripristino della legalità violata, senza alcuna valutazione degli interessi privati.

La censura è infondata.

Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, l’esercizio del potere di autotutela, intervenuto a brevissima distanza di tempo, non richiede l’esplicitazione dell’interesse pubblico sotteso all’annullamento d’ufficio e nemmeno la sua comparazione con l’interesse privato sacrificato, posto che, a fronte del ristretto arco temporale entro cui è emanato l’atto annullatorio, l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo può considerarsi *in re ipsa (ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 23 ottobre 2019, n. 2215)*.

Tanto precisato, nella vicenda in esame la delibera n. 69 è stata adottata -nonostante le perplessità del Segretario comunale di cui si dà atto nel provvedimento impugnato- il 28.10.2018 e già a far data dal 24.01.2019 il Commissario Prefettizio, con provvedimento n. 2 del 24.01.2019, ne ha sospeso gli effetti, per poi giungere in data 8.05.2019, previa proroga della sospensione, all’annullamento in autotutela della stessa. Ne consegue, ad ogni evidenza, che l’efficacia della delibera n. 69/2019 è stata limitata ad periodo temporale circoscritto, cosicchè, in applicazione del richiamata giurisprudenza, il potere di autotutela risulta esercitato conformemente ai dettami dell’art. 21-*nonies* L. n. 241/1990.

5. La domanda è pertanto respinta.

6. La particolarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.

(*Omissis*)